



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'articolo 1, comma 183 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

VISTO l'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

VISTO l'art. 2 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109;

VISTO l'art. 13 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;

VISTO il decreto n. 83473 del 01.08.2014 e in particolare l'articolo 2 che determina i criteri di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente;

VISTO il decreto n. 93818 del 22.12.2015;

VISTA l'autorizzazione, concessa in data 19 dicembre 2014 dal Tribunale di Bologna – Sezione Fallimentare, alla proroga fino al 28 febbraio 2015 dell'esercizio provvisorio dell'impresa;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 13.01.2015 relativo alla società **Rizzoli Ortopedia S.p.A. in fallimento**, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentate dall'azienda **Rizzoli Ortopedia S.p.A. in fallimento**;



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

**DECRETA**

**ART.1**

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 e dell'articolo 2 del decreto 83473 del 01.08.2014, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2015 al 28.02.2015, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 13.01.2015, in favore di un numero massimo di 124 unità lavorative, della società **Rizzoli Ortopedia S.p.A. in fallimento** dipendenti presso le sedi di:

- **Sede di Anguillara Sabazia (RM):** n. 2 lavoratori con contratto *full time* sospesi con riduzione media del 27,11% dell'orario di lavoro;
- **Sede di Bari:** n. 5 lavoratori con contratto *full time* sospesi con riduzione media del 27,11% dell'orario di lavoro;
- **Sede di Bologna:** n. 6 lavoratori, di cui n. 3 con contratto *full time*, n. 2 con contratto *part time* del 75% e n. 1 con contratto *part time* dell'87,50%, sospesi con riduzione media del 27,11% dell'orario di lavoro;



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- **Sede di Budrio (BO):** n. 35 lavoratori, di cui n. 33 con contratto *full time* e n. 2 con contratto *part time* del 75%, sospesi con riduzione media del 27,11% dell'orario di lavoro;
- **Sede di Brescia:** n. 2 lavoratori con contratto *full time* sospesi con riduzione media del 27,11% dell'orario di lavoro;
- **Sede di Cremona:** n. 5 lavoratori, di cui n. 3 con contratto *full time*, n. 1 con contratto *part time* dell'80% e n. 1 con contratto *part time* del 61,25%, sospesi con riduzione media del 27,11% dell'orario di lavoro;
- **Sede di Genova:** n. 5 lavoratori, di cui n. 1 con contratto *full time*, n. 1 con contratto *part time* dell'83,75%, n. 1 con contratto *part time* del 62,50%, n. 1 con contratto *part time* del 58,75% e n. 1 con contratto *part time* del 50%, sospesi con riduzione media del 27,11% dell'orario di lavoro;
- **Sede di Lecce** n. 3 lavoratori, di cui n. 2 con contratto *full time* e n. 1 con contratto *part time* del 75%, sospesi con riduzione media del 27,11% dell'orario di lavoro;
- **Sede di Macerata:** n. 1 lavoratore con contratto *part time* del 50% sospeso con riduzione media del 27,11% dell'orario di lavoro;
- **Sede di Milano c/o Via Murat:** n. 8 lavoratori di cui n.7 con contratto *full time* e n. 1 con contratto *part time* del 62,50% sospesi con riduzione del 27,11% dell'orario di lavoro;
-



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- **Sede di Milano c/o Don Gnocchi:** n. 3 lavoratori con contratto *full time* sospesi con riduzione del 27,11% dell'orario di lavoro;
- **Sede di Napoli:** n. 10 lavoratori con contratto *full time* sospesi con riduzione del 27,11% dell'orario di lavoro;
- **Sede di Prato:** n. 6 lavoratori con contratto *full time* sospesi con riduzione del 27,11% dell'orario di lavoro;
- **Sede di Roma via Majorana:** n. 11 lavoratori, di cui n. 10 con contratto *full time* e n. 1 con contratto *part time* del 50%, sospesi con riduzione media del 27,11% dell'orario di lavoro;
- **Sede di Roma via Battistini:** n. 4 lavoratori con contratto *full time* sospesi con riduzione del 27,11% dell'orario di lavoro (di cui n. 1 per il periodo dal 01.01.2015 al 15.02.2015);
- **Sede di Salerno:** n. 8 lavoratori con contratto *full time* sospesi con riduzione del 27,11% dell'orario di lavoro;
- **Sede di Taranto:** n. 5 lavoratori, di cui n. 4 con contratto *full time* e n. 1 con contratto *part time* del 75%, sospesi con riduzione media del 27,11% dell'orario di lavoro;
- **Sede di Venezia Mestre:** : n. 5 lavoratori, di cui n. 3 con contratto *full time*, n. 1 con contratto *part time* dell'87,50% e n. 1 con contratto *part time* del 60%, sospesi con riduzione media del 27,11% dell'orario di lavoro.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

I lavoratori saranno sospesi a rotazione e l'individuazione degli stessi avverrà, tenuto conto della fungibilità delle mansioni, sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali connesse alla gestione della procedura concorsuale e dell'esercizio provvisorio.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 102.432,19 (centoduemilaquattrocentotrentadue/19).

Codice Fiscale: 13284500157

Matricola INPS: 1317130831

Pagamento diretto: SI

**ART. 2**

L'onere complessivo, pari ad euro 102.432,19 (centoduemilaquattrocentotrentadue/19), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**ART. 3**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 9/12/2016

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Giuliano Poletti  
F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Pier Carlo Padoan